

Codici di condotta

Previsioni normative - Novità rilevanti - Esperienza di Deloitte Legal

Cosa sono i Codici di condotta?

L'art. 40 del General Data Protection Regulation («GDPR») disciplina i cd. **Codici di condotta** ossia quegli strumenti elaborati da parte di associazioni e di altri organismi rappresentanti determinate categorie, destinati a contribuire all'applicazione del GDPR in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

In particolare i Codici di condotta, quali **strumenti di accountability da adottare su base volontaria**, forniscono una descrizione dei comportamenti considerati più appropriati dal punto di vista giuridico ed etico in uno specifico settore di riferimento a cui i titolari e i responsabili possono aderire, seguendo i principi, le indicazioni, le regole nell'ambito dei trattamenti effettuati.

In tale contesto, i Codici di condotta contribuiscono a generare fiducia e certezza del diritto, favorendo lo sviluppo di un **approccio collettivo e coerente alle esigenze di trattamento dei dati personali** e offrendo soluzioni pratiche e concrete ai problemi del settore oggetto del Codice, come rilevato dallo European Data Protection Board (EDPB) nelle «*Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio*».

Possono inoltre risultare utili per mettere in atto opportune misure e per dimostrare la conformità alla legge in particolare per quanto riguarda l'**individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione e l'individuazione di migliori prassi per attenuarlo**.

In aggiunta, i Codici di condotta possono costituire **garanzie adeguate** ai sensi dell'art. 46 del GDPR **per il trasferimento di dati in paesi terzi** non destinatari di una Decisione di adeguatezza della Commissione Europea. In tale caso, come rileva l'EDPB nelle «*Linee Guida 4/2021 sui Codici di Condotta quali strumenti per il trasferimento dei dati*» il Codice di Condotta dovrà contenere i seguenti elementi:

- **principi essenziali, diritti e obblighi** derivanti dal GDPR per i titolari/responsabili del trattamento;
- **garanzie specifiche** per il contesto in cui avvengono i trasferimenti di dati (ad esempio, con riferimento ai trasferimenti successivi di dati, contrasto tra GDPR e la normativa del paese terzo).



Codici di condotta

previsioni normative - Novità rilevanti - Esperienza di Deloitte Legal

I Codici di condotta approvati in Italia e all'estero

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (**Garante**) ha incoraggiato negli anni lo sviluppo di Codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese, anche al fine rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano.

Ad oggi, risultano approvati in Italia:


- il **Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti** del 12.09.2019, che prevede forme rafforzate di tutela per i consumatori censiti nelle banche dati del settore creditizio;
- il **Codice di condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica** del 14.01.2021, che contribuisce alla corretta applicazione del GDPR nel settore sanitario;
- il **Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni Commerciali** del 29.04.2021, predisposto per le società che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager.

Guardando al panorama europeo, anche negli altri Stati Membri sono stati approvati specifici codici di condotta, che individuano i comportamenti aventi maggiore «rischio privacy», quali ad esempio, il mondo dell'advertising, il settore creditizio, quello educativo, il cloud computing.



Rileva, in particolare, quest'ultimo settore, che ha visto nel 2021 l'approvazione del primo codice di condotta paneuropeo, il **Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE)**, da parte dell'EDPB.

Obiettivo del codice è quello di uniformare la regolamentazione dei servizi cloud, in conformità con quanto disposto dal GDPR.



Codici di condotta

Previsioni normative - Novità rilevanti - Esperienza di Deloitte Legal

Il progetto di Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling

Lo scorso 5 maggio il Garante ha dato il via ai lavori per la predisposizione di un **Codice di condotta che regoli le attività di telemarketing e contrasti il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate.**

Tra i partecipanti alla redazione vi sono associazioni di settore come Asseprim, Assocall - Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing, Assocontact - Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer e molte altre.

Il Codice di condotta – **sottoposto a consultazione pubblica fino al 9 settembre 2022** – intende **favorire il rispetto della normativa privacy** durante lo svolgimento dell'attività da parte di coloro che svolgono attività di telemarketing e teleselling attraverso il canale telefonico (anche senza operatore).

Il Codice di Condotta si basa su principi di **formazione** continua degli operatori, nonché sulla sensibilizzazione e **informazione degli utenti** nell'ottica di una efficace tutela degli stessi e di una piena conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Tra i diversi adempimenti previsti in capo ai titolari e agli aderenti al Codice vi sono, tra altri, anche i seguenti obblighi:

- adottare una **procedura di prequalifica del fornitore che tratta i dati per conto del titolare**, assicurando alcuni standard minimi previsti dal Codice stesso;
- adottare **misure adeguate** volte a **verificare** che il responsabile del trattamento esegua il contatto telefonico nel rispetto delle linee guida e di istruzioni predefinite dal titolare;
- adottare procedure e misure tecnico organizzative, **anche di carattere contrattuale**, volte a favorire il controllo e il tracciamento **di tutta la filiera di soggetti coinvolti in qualunque fase della campagna promozionale (preparatoria ed esecutiva)**, agevolando le varie attività di controllo da parte delle Autorità competenti;
- **monitorare la correttezza** delle attività promozionali delegate, tramite il controllo della qualità/legittimità delle chiamate e le verifiche tra contraenti contattati, liste contatti e contratti attivati;
- adottare una **procedura formalizzata di gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati** che contempli l'obbligo per gli eventuali affidatari di servizi di informare sempre e senza ingiustificato ritardo il committente/titolare;



- adottare una **procedura formalizzata di gestione delle violazioni dei dati** che assicuri, in caso di trattamenti affidati in outsourcing, tempi di comunicazione al titolare **non superiori a 24 ore** dalla conoscenza della violazione stessa;
- consegnare ai fornitori uno **script**, da impiegare ad ogni attività di telemarketing e di teleselling, contenente le **istruzioni da seguire** per lo svolgimento delle attività promozionali e il **testo dell’informativa**, da sottoporre agli interessati;
- nel caso di acquisizione di lista formate da soggetti terzi, **verificare tramite propria blacklist** che non vi siano soggetti che **hanno esercitato il diritto di opposizione** o che abbiano revocato il proprio consenso;
- prima dell’avvio della campagna di telemarketing e teleselling, **sottoporre le proprie liste** alle verifiche previste presso il **Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO)**;
- **acquisire valido ed idoneo consenso da parte degli interessati**, diverso dalla manifestazione di volontà negoziale degli stessi, ovverosia libero, specifico, inequivocabile e documentabile;
- astenersi dalla **trasmissione dei dati raccolti a terzi**, per finalità promozionali, salvo in caso di idoneo consenso dell’interessato per tali specifiche finalità;
- **valutare i rischi derivanti dall’attività promozionale**, impattanti la protezione dei dati personali, nonché i diritti e libertà degli interessati.

Controllo e monitoraggio

Fatti salvi i poteri del Garante, il rispetto del Codice di condotta da parte dei soggetti aderenti, è garantito tramite la costituzione di un **Organismo di monitoraggio (Odm)**, avente funzione di:

- (i) fornire al Garante e ai soggetti aderenti dei **report periodici** sulle attività svolte;
- (ii) fornire periodicamente al Garante informazioni sul **funzionamento** del Codice, evidenziando eventuali necessità di modifica dello stesso;
- (iii) **indirizzare e suggerire** opportune *best practices* al fine di favorire un’uniforme interpretazione del Codice di Condotta.



Codici di condotta

Previsioni normative - Novità rilevanti - Esperienza di Deloitte Legal

L'esperienza di Deloitte Legal nella redazione dei Codici di condotta

Deloitte Legal si è occupata, tramite i propri professionisti, della **redazione del Codice Condotta dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta**, il cui progetto è stato promosso dalla FIMMG (Federazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale) e dalla FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri).



La redazione del Codice (il quale sarà a breve sottoposto al Garante) è stata utile ad un miglior **coordinamento** tra le norme e i principi in materia di **protezione dei dati personali** e le regole del **settore sanitario**.

Hanno assunto particolare rilevanza la disciplina:

- dei **tempi** e delle **modalità di conservazione** dei dati personali (ivi compresi quelli sanitari) dei pazienti, anche nei casi di revoca dell'incarico, pensionamento, decesso, interdizione;
 - del **trasferimento temporaneo** dei dati personali al **medico specialista** e le modalità di «riconsegna» degli stessi al medico o al pediatra, tenuto conto dei ruoli *privacy* che assumono rispetto al trattamento dei dati del paziente;
 - delle regole per l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria in **telemedicina**, con particolare riferimento alla selezione del fornitore del servizio e all'individuazione della base giuridica che legittima il trattamento.
- dei **ruoli *privacy*** dei medici e dei pediatri, specialmente quando operano nella medesima organizzazione;
 - dei **requisiti tecnici minimi** di cui le **piattaforme informatiche** (su cui vengono conservati i dati personali dei pazienti) devono necessariamente dotarsi;



Inoltre, Deloitte Legal ha supportato una **Agenzia per il Lavoro** nel corso delle varie fasi del **progetto di Codice di Condotta** a cui la stessa intende aderire, promosso da Assolavoro, l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro, fornendo **suggerimenti, osservazioni e proposte da veicolare nell'ambito del processo di consultazione** avviato da Assolavoro.

La bozza di Codice di Condotta, sottoposta ad un primo vaglio del Garante, ha l'obiettivo di definire **principi, regole e pratiche uniformi** volte a contribuire alla corretta applicazione della normativa in ambito data protection nello specifico settore delle Agenzie per il Lavoro.

Tra gli aspetti privacy e data protection disciplinati nella bozza di Codice di Condotta si evidenziano in particolare i seguenti:

- **elenco dei trattamenti di dati personali** tipicamente svolti dalle Agenzie per il Lavoro;
- **ruoli privacy rivestiti dalle Agenzie per il Lavoro** nei rapporti con i clienti e gli utilizzatori (i.e. coloro che usufruiscono della forza lavoro messa a disposizione dalle Agenzie per il Lavoro);
- categorie di dati personali trattati, finalità del trattamento e relative base giuridiche;
- indicazioni circa il **contenuto dell'informativa** da fornire ai candidati e **modalità** per fornire la stessa;

- **comunicazione di dati** tra Agenzie per il Lavoro e clienti, nonché tra Agenzie per il Lavoro e utilizzatori nell'ambito del rapporto di somministrazione del lavoro;
- **periodi di conservazione** dei dati personali;
- **esercizio dei diritti e garanzie** per gli interessati nei trattamenti di dati con **processi automatizzati**.



Experience the future of law, today

Deloitte Legal affronta le tue sfide con un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale, collegando le specifiche esigenze aziendali e utilizzando la tecnologia per sperimentare soluzioni innovative.

Make an impact that matters. Per lasciare un segno significativo è necessario un consulente esperto, che sia allo stesso tempo pragmatico e pioniere.

Deloitte Legal integra consulenza legale, strategia e tecnologia per sviluppare soluzioni innovative, creare valore per te e per il tuo business e trasformare il mondo dei servizi di consulenza legale.

The future of law is here, today.

Il nostro impegno concreto per un'evoluzione sostenibile



Key contacts

Ida Palombella

Partner

ipalombella@deloitte.it

Pietro Boccaccini

Director

pboccaccini@deloitte.it

Anna Dalla Libera | Paola Gribaldo | Maria Luisa Maggiolino | Ferdinando Grimaldi

Simone Prelati | Federico Vota | Alessandro Amoroso

Camilla Torresan | Valentina Bordignon | Marina Cavaliere | Maria Chiara Talocci | Adriano Somma | Sara Lauriola | Gulin Guney

Deloitte.

Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.